

TRIBUNALE GENOVA

24 OTTOBRE 1986

PRESIDENTE: GHIGLIONE
 ESTENSORE: D'ARIENZO
 PARTI: BOISO
 (Avv. Galletto)
 DARDANI
 (Avv. Dardani)

**Stampa • Cronaca giudiziaria •
 Limiti • Presunzione d'innocenza
 dell'imputato.**

Mentre è indubbio il diritto del giornalista di divulgare notizie la cui fonte sia rappresentata da dichiarazioni o da provvedimenti di organi dello Stato (nella specie: autorità giudiziaria) o che ad esse fedelmente si richiamino, non può ritenersi cronaca rispettosa della verità dei fatti quella di chi, nel riferire tali notizie, non tenga minimamente conto dei limiti processuali delle accuse di un organo inquirente, in spregio anche al disposto dell'art. 27, comma 2, della Costituzione, presentando come certa e definitiva una situazione che è, per sua stessa natura, suscettibile in una fase successiva di modifiche o, addirittura, di ribaltamenti.

**Danni civili • Lesione della
 reputazione • Col mezzo della
 stampa • Valutazione equitativa •
 Criteri • Modalità del fatto,
 gravità dell'addebito, diffusione
 dello stampato.**

Nella liquidazione in via equitativa del danno subito per lesione della reputazione a seguito di un articolo diffamatorio vanno assunti quali criteri di valutazione le modalità dell'atto, l'entità dell'offesa, la capacità di diffusione dello stampato (nella specie: quotidiano locale). (Nel caso il Tribunale ha liquidato la somma di L. 10 milioni).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Premesso:

— che con atto di citazione notificato il 1° e 2 dicembre 1982 Boiso Gian Maria citava a giudizio avanti a questo Tribunale Dardani Bruno e la società editrice « Giornalisti e Poligrafici - Società cooperativa a responsabilità limitata » per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della pubblicazione sul quotidiano *Il Corriere Mercantile* del 6 dicembre 1977 di un articolo a firma del Dardani dal titolo « infermiere del Gaslini violenta bimba di tre anni ricoverata » avente contenuto non rispondente a verità e gravemente lesivo dell'onore e della reputazione dell'attore:

— che il Dardani si costituiva sostenendo di aver riferito quanto risultava,

* La prima massima trova l'autorevole precedente di Cass. 7 marzo 1975, n. 841, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 304 (con nota di G.P. VOENA, *Cronaca giudiziaria, cronaca vera e rispettivi limiti di liceità*) cui adde Cass. 9 luglio 1979, Vecchiato, in *Riv. pen.*, 1980, 399 (un decreto penale opposto non è fonte di prova in quanto non può ritenersi attendibile una notizia che è ancora oggetto d'indagine giudiziaria); Cass. 30 aprile 1980, Morosi, in *Foro it.*, 1981, II, 473 (illecita la ricostruzione di un fatto, simile a quello esaminato dai giudici genovesi, che privilegia l'ipotesi di responsabilità di un determinato soggetto); Cass. 18 dicembre 1980, Faustini, in *Giust. pen.*, 1982, II, 139 (il sacrificio del diritto alla presunzione d'innocenza non deve spingersi al di là di quanto è strettamente necessario ai fini informativi).

In relazione alla seconda massima (in sostanza analoga a quella di Trib. Milano 11 settembre 1986, *infra*, p. 242) i criteri individuati anche se indubbiamente corretti appaiono tuttavia insufficienti non tenendo conto né della sensibilità dell'offeso, dell'importanza della reputazione per la sua attività, della sua capacità patrimoniale; né, d'altro lato, della collocazione della notizia (nella sentenza milanese) della gravità del dolo del convenuto della sua consistenza patrimoniale. Forse l'applicazione di questi ulteriori criteri non avrebbero modificato l'importo risarcitorio ma certamente ne avrebbero meglio sostenuto la congruità. Per una più completa indicazione dei criteri di quantificazione v. Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 13 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*); per altre decisioni sul quantum del risarcimento per lesione della reputazione v. Trib. Milano 6 maggio 1985 e 27 maggio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 670; Trib. Roma 19 giugno 1985, *ivi*, 1986, 128 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La reputazione del magistrato*, ove ampi richiami di decisioni inedite); Trib. Roma 3 ottobre 1985, *ivi*, 490.

In dottrina v., fra gli altri, M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 40; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 306 ss.; M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 131 ss.

all'epoca, dalle indagini di polizia e della magistratura e di non avere cagionato danni materiali e morali al Boiso, poiché questi ultimi in particolare, furono determinati dal fatto del suo arresto e non dalla pubblicazione della notizia dello stesso;

— che, in corso di causa, il Dardani affermava, altresì, di non avere partecipato alla redazione del titolo dell'articolo e di non avere scelto la collocazione dell'articolo stesso nel giornale, proponendo perciò, domanda di manleva, ritualmente notificata, nei confronti della società editrice, rimasta fino ad allora contumace;

— che prodotti alcuni documenti, acquisito il fascicolo del procedimento penale a carico del Boiso, erano ammesse ed espletate le prove per testi dirette a dimostrare la responsabilità della società editrice;

— che all'udienza del 15 gennaio 1985 si costituiva la Cooperativa dei Giornalisti e Poligrafici chiedendo il rigetto delle domande preposte dal Boiso e dal Dardani nei suoi confronti;

— che all'udienza del 26 marzo 1985 le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte ed all'udienza collegiale del 16 giugno 1986 la causa era, infine, ritenuta per la decisione;

osservato:

— che è pacifico in giurisprudenza e non controverso tra le parti il diritto del Boiso di pretendere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati dai convenuti con l'ingiusta lesione del suo onore e del suo decoro ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. a prescindere dall'esercizio del diritto di querela, nel caso non avvenuto, essendo riconosciuto dall'ordinamento al soggetto offeso, nei limiti di cui all'art. 12 cod. proc. pen., la scelta tra la tutela civile risarcitoria e la tutela penale sulla base del principio generale di sostanziale unitarietà dell'illecito (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, Europrogramme c. Granzotti);

— che, quindi, occorre esaminare se nell'articolo in contestazione, pubblicato sul *Corriere Mercantile*, sussistono gli estremi obiettivi dell'offesa alla reputazione del Boiso (il che non è controverso, data l'attribuzione a costui di un atto di violenza carnale in danno di minore di circa tre anni) e, soprattutto, se tale offesa sia stata prodotta *non iure* e cioè

al di fuori di quel diritto di cronaca e di critica (art. 21 della Costituzione), il cui esercizio giustificerebbe la condotta del convenuto, escludendo la sussistenza della diffamazione a mezzo stampa (art. 51 cod. pen.);

— che, ora, la giurisprudenza ha da lungo tempo stabilito i principi direttivi generali in relazione ai quali si può affermare, nella situazione concreta, il diritto del giornalista di divulgare notizie anche se dannose per la reputazione o la *privacy* delle persone oggetto delle notizie stesse e con la già citata sentenza della Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259 li ha di nuovo individuati nell'utilità sociale dell'informazione, nella verità dei fatti esposti e nella forma « civile » dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione;

— che di questi principi il titolo ed il contenuto dell'articolo firmato dal Dardani non si è rivelato però osservante, contrastando con la verità dei fatti l'attribuzione al Boiso, senza alcun margine di dubbio o d'incertezza, la responsabilità di un episodio criminoso, poi ritenuto insussistente dal Tribunale Penale di Genova Sez. II con sentenza del 2 novembre 1982 passata in giudicato;

— che, infatti, se è indubbio il diritto del giornalista di divulgare notizie la cui fonte sia rappresentata da dichiarazioni o da provvedimenti di organi dello Stato o che ad esse fedelmente si richiama, non può certo definirsi una cronaca rispettosa della verità dei fatti quella di chi nel riferire le predette notizie non tenga minimamente conto dei limiti processuali delle accuse di un organo inquirente, in spregio anche al disposto dell'art. 27, comma 2, della Costituzione, presentando come certa e definitiva una situazione che è, per sua stessa natura, suscettibile, in una fase successiva, di modifiche o, addirittura, come talvolta accade, di ribaltamenti;

— che, in sostanza, il Dardani, nello scrivere l'articolo senza evidenziare il carattere provvisorio degli accertamenti effettuati, ha esposto non una verità putativa, come egli sostiene, ma una « mezza verità » o una verità incompleta che altera in modo determinante la realtà e che va, perciò, in tutto equiparata alla notizia falsa (conforme, ancora, la recente decisione della Cassazione già citata);

— che, d'altra parte, mentre non può certo farsi carico al giornalista ed al giornale del fatto che il Boiso sarebbe stato screditato dalle notizie riferite, anche se esse fossero state esposte in modo corretto, a costoro ben deve addebitarsi di avere contribuito, consapevolmente tacendo sulla provvisorietà insita negli accertamenti istruttori, al consolidarsi di tale discredito, eccedendo con dolo generico (e cioè con la coscienza dei maggiori effetti dannosi per la reputazione che ne sarebbero derivati all'interessato) dall'esercizio legittimo del diritto di cronaca;

— che, ancora, il titolo ed il contenuto dell'articolo non integrano certo di meno gli effetti della diffamazione per il fatto che anche altri giornali « il mostro » lo abbiano sbattuto in prima pagina, come lo stesso *Corriere Mercantile* ha con un articolo degno di apprezzamento riconosciuto in un momento successivo;

— che, in conclusione, la responsabilità del convenuto e della società editrice del giornale per il fatto di diffamazione come sopra accertata va riconosciuta in via solidale ai sensi dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e tenuto anche conto del fatto che il titolo, l'occhiello ed il catenaccio dell'articolo furono decisi direttamente dal capo-redattore senza alcun intervento del Dardani (cfr. teste Zamorani);

— che, anzi, quest'ultima circostanza giustifica, ex art. 2049 cod. civ., il diritto di manleva del giornalista nei confronti della società editrice, quanto meno nella misura del 50% del liquidato, in considerazione dell'incidenza del titolo e della collocazione dell'articolo sull'effettiva lettura del medesimo;

— che, sul *quantum*, nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di un danno patrimoniale da parte del Boiso, il quale risulta avere ripreso servizio presso l'Ospedale Gaslini.

— che quanto al danno non patrimoniale, non osta alla sua liquidazione l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (cfr. Cass. 14 maggio 1977, n. 1947), poiché la *ratio* della restrizione operata dagli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. sta nel volere ammettere il risarcimento del danno morale esclusivamente nei casi più gravi e cioè in quelli in cui il fatto illecito tocca

o può toccare anche uno di questi interessi pubblicistici e collettivi tutelati dalla legge penale;

— che ne consegue che quando il fatto illecito possa configurarsi astrattamente come lesione penalmente rilevante, la lesione contemporanea dell'interesse civile dev'essere risarcita con il maggior danno non patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1982, n. 6651, in *Giust. civ.*, 1983, 1155);

— che neppure può sostenersi la mancanza di nesso causale tra la diffamazione compiuta e il dolore, l'onta, lo strazio fisico e morale patito dal Boiso nell'occasione, attribuendone la fonte esclusiva al fatto dell'arresto ed alle sue ripercussioni pubblicitarie su altri giornali di più ampia diffusione che è al contrario vero come l'articolo in questione contribuì per la sua parte, sia pure modesta, a determinare, aumentandole, le sofferenze psichiche sopportate dall'attore ed i convenuti ne debbono quindi rispondere;

— che, passando alla liquidazione dei predetti danni morali, è indirizzo costante della Suprema Corte quello per il quale tale liquidazione sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito (cfr. Cass. 22 marzo 1979, n. 1646 e Cass. 3 marzo 1981, n. 1228);

— che, pertanto, tenuto conto delle modalità obiettive del comportamento diffamatorio dei convenuti e dell'entità dell'offesa arrecata, in relazione alla situazione creatasi ed alle capacità di diffusione del giornale, sembra equo fissare, con riferimento alla data odierna, nella misura di lire dieci milioni l'entità del risarcimento, oltre agli interessi legali dal 6 dicembre 1977 al saldo;

— che, potendo contribuire a riparare il danno, va altresì disposta, ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ., la pubblicazione dell'instestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta sul *Corriere Mercantile*, con caratteri normali e nelle pagine interne, nel termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza, a cura e spese dei soccombenti;

— che le spese di causa seguono la soccombenza tra attore e convenuti, a cui sono poste in solido a carico, mentre

vanno compensate per metà tra il Dardani e la società editrice, che va condannata al pagamento della residua metà;

— che non ricorrono le condizioni per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando in causa:

a) dichiara Dardani Bruno e la società « Giornalisti e Poligrafici » Società Cooperativa a responsabilità limitata civilmente responsabile nei confronti di Boiso Gian Maria per il contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato il 6 dicembre 1977 sul *Corriere Mercantile* dal titolo « Infermiere del Gaslini violenta bimba di tre anni ricoverata »;

b) condanna Dardani Bruno e la società Giornalisti e Poligrafici, società cooperativa a responsabilità limitata, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Boiso Gian Maria, della somma complessiva di L. 1.000.000, oltre agli interessi legali dal 6 dicembre 1977 al saldo;

c) dichiara la società Giornalisti e Poligrafici società cooperativa a responsabilità limitata tenuta a manlevare Dardani Bruno nella misura del 50% di quanto costituisce tenuto a pagare a

* V. la nota di richiami a Trib. Genova 24 ottobre 1986, *retro*, p. 239.